

Assicurazione Annullamento & Multirischi in Viaggio

Convenzione n° ITBOTY03338_TRS005

Contratto di Assicurazione

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui
alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Parla con noi

Richiedere le prestazioni di Assistenza e per assistenza medica d'urgenza	Chubb ASSISTANCE +39.02.27095.478 Centrale Operativa 24 ore su 24
Ricevere informazioni sulle garanzie prestate o su come esercitare il diritto di recesso	SERVIZIO CLIENTI Chubb +39.02.27095.478 <i>(Lunedì-Venerdì 9:00-17:00, esclusi i festivi)</i> posta elettronica all'indirizzo email: servizioclienti.chubb@chubb.com .
Esercitare il diritto di recesso o risolvere il contratto	SERVIZIO CLIENTI TRANSAVIA +39.02.27095.478
Denunciare Sinistri	UFFICIO SINISTRI Chubb posta elettronica all'indirizzo email: chubb.denunce@chubb.com ; lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE. – Via Fabio Filzi , n. 29 – 20124 Milano; fax: 02.27095.447.
In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro	UFFICIO SINISTRI Chubb +39.02.27095.478 <i>(Lunedì-Giovedì 9:00-17:00–Venerdì 9:00-13:00, esclusi i festivi)</i>
Reclami sul contratto o sulla gestione dei Sinistri	<i>in forma scritta a:</i> Chubb European Group SE– Ufficio Reclami – Via Fabio Filzi , 29, 20124 Milano; Fax : 02.27095.430; Mail: ufficio.reclami@chubb.com .

Le informazioni contenute in questo documento vengono aggiornate ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data della pubblicazione iniziale dei documenti che è riportata nella pagina di copertina.

Consigli per i Viaggiatori

Suggerimenti utili

- Occorre avere con sé una copia della Polizza e del Certificato di Assicurazione quando si è in viaggio;
- In caso di smarrimento o furto occorre fare reclamo scritto all'hotel e sporgere denuncia all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro le successive 24 ore e chiedere il rilascio della copia della denuncia;
- Occorre tenere gli oggetti preziosi al sicuro (per esempio in una cassetta di sicurezza); non lasciare gli oggetti preziosi incustoditi o alla vista di altre persone;
- Assicurarsi di avere il tempo sufficiente per raggiungere l'aeroporto, il parcheggio e passare il varco dei controlli di sicurezza. Occorre tenere conto di un possibile ritardo dovuto al traffico;
- Contattare immediatamente l'Assicuratore in caso di cancellazione o modifica del viaggio per sopraggiunti problemi di salute;
- Contattare l'Assicuratore al numero +39 02 27 095 478 per ottenere indicazioni prima di sostenere delle spese per le quali successivamente sarà denunciato un Sinistro.

Vaccinazioni

Quando si viaggia all'Estero potrebbe essere necessario fare delle vaccinazioni aggiuntive. Prima di partire, occorre verificare cosa è necessario fare al seguente sito web www.viaggiareassicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/malattie-infettive-e-vaccinazioni.

TEAM - Tessera Europea Assicurazione Malattia

Per viaggi in Europa (tutti i Paesi dell'UE compreso Islanda, Liechtenstein, Norvegia & Svizzera), occorre portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), in inglese EHIC (European Health Insurance Card). La TEAM permette, durante i soggiorni in uno dei Paesi aderenti, di beneficiare degli accordi di reciprocità e di recarsi in caso di necessità direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata e ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti dello Stato in cui ci si trova. **Nel caso di Sinistro - Spese mediche coperto dalla Polizza, qualora il costo del Sinistro sia stato ridotto a seguito dell'utilizzo della TEAM, non verrà applicata la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute.**

Per ulteriori informazioni chiamare il numero verde: 800 030 070.

Oppure visitare il sito web: www.salute.gov.it.

Esonero della Franchigia

L'Assicuratore non applicherà la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute per un Sinistro - Spese Mediche coperto dalla Polizza, il cui costo è stato ridotto dall'Assicurato,

- presentando la TEAM o
- usufruendo dei rapporti di reciprocità con l'Italia in ambito sanitario o
- utilizzando l'assicurazione privata presso la struttura sanitaria che ha avuto in cura l'Assicurato.

Cose da sapere prima di partire



La Polizza non copre i Sinistri avvenuti in paesi sconsigliati dal Ministero degli Affari Esteri. Prima di partire è pertanto consigliabile consultare il sito web www.viaggiasesicuri.it per verificare che non vi siano avvertimenti relativi al paese di destinazione.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l'incolumità di coloro che intraprendono viaggi all'Estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili.



Dove siamo nel Mondo



Si tratta di un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente agli italiani che si recano temporaneamente all'Estero di segnalare - su base volontaria - i dati personali, al fine di pianificare con maggiore rapidità e precisione gli interventi di soccorso.

In tali circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività consentita e - se necessario - soccorsi.

Per ulteriori informazioni chiama il numero: 06.49.11.15,

oppure visita il sito web: www.dovesiamonelmondo.it.

INDICE

Parla con noi	1
Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA	6
Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	9
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art. 2) Modalità di comunicazione all'Assicurato della documentazione contrattuale	9
Art. 3) Criteri di stipula dell'assicurazione	9
Art. 4) Pagamento del Premio	9
Art. 5) Effetto e durata del Contratto	9
Art. 6) Diritto di recesso	10
Art. 7) Altre assicurazioni	10
Art. 8) Diritto di rivalsa	10
Art. 9) Foro competente	10
Art. 10) Oneri fiscali	10
Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge	10
Art. 12) Termini di prescrizione	11
Art. 13) Ambito di operatività	12
Art. 14) Persone assicurabili	12
Art. 15) Infortuni coperti dalla Polizza	12
A. Premessa	12
B. Malore	12
C. Rischio guerra	12
Tabella delle prestazioni e degli indennizzi	13
PRESTAZIONI ASSICURATE	14
Art. 16) Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio	14
Art. 17) Garanzia mancata partenza	15
MASSIMALE	16
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ	16
Art. 18) Garanzia ritardo del volo	16
MASSIMALE	16
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ	16
Art. 19) Garanzia protezione del bagaglio	16
MASSIMALE	16
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ	16
Art. 20) Garanzia ritardata consegna del bagaglio	17
MASSIMALE	17
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ	17
Art. 21) Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio	17
MASSIMALE	17
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ	18
Art. 22) Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio	18
MASSIMALE	18
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ	18

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Art. 23) Assistenza in viaggio	19
Art. 24) Garanzia Infortuni in viaggio	21
Art. 25) Garanzia assistenza legale	23
Art. 26) Garanzia Responsabilità Civile	23
SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI	24
Art. 28) Persone non assicurabili e limiti d'età	24
Art. 29) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	24
Art. 30) Esclusioni specifiche	26
Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio	26
Garanzia mancata partenza	26
Garanzia ritardo del volo	26
Garanzia protezione del bagaglio	26
Garanzia ritardata consegna del bagaglio	26
Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio	27
Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio	27
Assistenza in viaggio	28
Garanzia Infortuni in viaggio	28
Garanzia assistenza legale	29
Garanzia Responsabilità Civile	29
Art. 31) Limiti di sottoscrizione	30
Art. 32) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	30
Art. 33) Esclusione di compensazioni alternative	31
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO	32
Art. 32) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro	32
Art. 33) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro	33
Denuncia del Sinistro garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio	33
Denuncia del Sinistro - Garanzia mancata partenza	33
Denuncia del Sinistro - Garanzia ritardo del volo	33
Denuncia del Sinistro - Protezione del bagaglio	33
Denuncia del Sinistro - Ritardata consegna del bagaglio	34
Denuncia del Sinistro - Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio	34
Denuncia del Sinistro - Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio	34
Denuncia del Sinistro - Assistenza in viaggio	34
Denuncia del Sinistro - Garanzia Infortuni in viaggio	34
Denuncia del Sinistro - Assistenza legale	35
Denuncia del Sinistro - Garanzia Responsabilità Civile	35
Art. 34) Onere della prova	35
Art. 35) Controversie	35
Art. 36) Gestione delle vertenze – spese legali	35
Art. 37) Pagamento dell'Indennizzo	36
I Nostri Contatti	38

Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Accessori per auto e veicoli a motore: portapacchi, portabagagli sul tettuccio, porta-biciclette, attrezzi per biciclette e veicoli a motore, catene da neve, apparecchiature audio/per la trasmissione per auto (integrate o meno) dotate unicamente di connessione a batteria, musicassette e CD presenti nel veicolo, nonché parti di ricambio (limitatamente a: cinghie a serpentina, candele, cavi candele, calotta dello spinterogeno, ruttori e lampadine).

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione Assistenza: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assicurazione Infortuni: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.

Assistenza: l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato tramite la Centrale Operativa e fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

B

Bagaglio: gli oggetti che l'Assicurato porta con sé per uso personale e che, nel corso del periodo di validità del contratto, sono stati spediti a destinazione prima o dopo la partenza, nonché i beni che l'Assicurato acquista durante il viaggio.

In aggiunta a quanto indicato nelle esclusioni specifiche, non sono considerati come facenti parte del bagaglio:

- a titoli di qualunque natura, manoscritti, software per computer, appunti e bozze;
- b collezioni (come ad esempio di francobolli e monete);
- c attrezzi;
- d oggetti d'utilizzo professionale o aziendale;
- e oggetti d'antiquariato o di valore artistico;
- f animali;
- g imbarcazioni, velivoli (inclusi aerei e attrezzature per il volo), veicoli a motore (inclusi motorini), camper e altri veicoli, nonché accessori e pezzi di ricambio degli stessi (incluse tende).

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Assicuratore, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall'Assicuratore ed intestato al Contraente, che prova la copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato, risulta con questi regolarmente iscritto nel medesimo viaggio e sia anch'egli assicurato, così come risultante dal relativo Certificato di Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto.

Conviventi: individui maggiorenni domiciliati e/o residenti nella medesima abitazione così come risultante da stato di famiglia e/o certificato anagrafico.

Coppia: il nucleo composto da marito e moglie oppure da due individui maggiorenni conviventi così come risultante da stato di famiglia.

Corredi fotocineottici: gli strumenti accessori alle apparecchiature fotografiche, video ed audio.

D

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio a seguito di collisione, urto o rottura.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Data di acquisto della polizza: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione.

Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Documenti di viaggio: passaporto, biglietti di volo, voucher, patenti di guida, visti, documenti identificativi e permessi turistici.

Domicilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Epidemia: ai fini della presente polizza si intende una malattia contagiosa la cui diffusione è riconosciuta come epidemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Esterio: qualunque territorio o Paese al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Europa: i Paesi dell'Europa geografica (compresa l'Italia) e i seguenti Paesi, Azzorre, Canarie, Madeira, Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia.

F

Famiglia: il marito e la moglie (nonché i partner maggiorenni conviventi così come risultante da stato di famiglia) insieme ai loro figli di età inferiore a 27 anni legalmente a loro carico inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati. Si intendono altresì ricompresi nella definizione di "Famiglia" il singolo genitore insieme ai propri figli di età inferiore a 27 anni legalmente a carico di questi, inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La Franchigia si dice "Assoluta" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La Franchigia si dice invece "Relativa" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della Franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna Franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

G

Giorno di Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.

Gruppo: i viaggiatori di cui almeno uno maggiorenne, non rientranti nella definizione di "Coppia" e "Famiglia", iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione. Il gruppo può essere composto da un minimo di due ad un massimo di nove persone.

Guasto meccanico: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed impreveduto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati guasti: rottura o foratura di pneumatici, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

L

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato stesso.

Malattia preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza non note all'Assicurato prima della stipula della polizza.

Malattia progressa: la malattia preesistente e nota all'Assicurato antecedentemente alla stipula della polizza.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Mondo: tutti i Paesi del Mondo ad eccezione di Cuba e dei Paesi indicati nell'articolo "Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni".

P

Pandemia: ai fini della presente polizza si intende una malattia contagiosa la cui diffusione è riconosciuta come pandemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Penale: costi addebitati all'Assicurato dal vettore e non rimborsati in caso di modifica o annullamento del volo, incluso il prezzo del biglietto nei limiti in cui lo stesso non sia rimborsabile.

Periodo di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto riportate nella Scheda di Polizza.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l'assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Q

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. **Resta escluso** l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Sottolimito: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Sport Invernali: sci, monosci, sci di fondo, snowboard, skiboard, slittino.

Struttura ricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast, centri di benessere.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.

Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

Transavia: le società Transavia Airlines C.V. Piet Guilonardweg 15, 1117 EE Schiphol Airport, Netherlands, Company number 34035297 e Transavia France S.A.S. 3 Allée Hélène Boucher, Bât. 524, 91781 Wissous, France.

Trasporto Pubblico: veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

U

Urgenza: una alterazione ordinaria delle condizioni di benessere dell'Assicurato in conseguenza di un infortunio qualora, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, sia tuttavia necessario adottare entro breve tempo l'opportuno intervento terapeutico.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Valore commerciale: il valore del bene in funzione dei valori medi di quotazione del mercato.

Valore d'acquisto: il valore del bene al momento dell'acquisto così come certificabile dai documenti di spesa.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea che effettua il volo.

Viaggio: il viaggio di sola andata o di andata e ritorno che abbia origine in Italia, abbia una durata massima di 31 giorni e sia effettuato per il tramite di un volo prenotato con Transavia, nonchè il relativo soggiorno tra le date di inizio e fine del viaggio riportate nel Certificato di Assicurazione.

Volo: volo aereo acquistato tramite Transavia.

Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Modalità di comunicazione all'Assicurato della documentazione contrattuale

Il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal Contratto di Assicurazione;
- il Contratto per la sua sottoscrizione;
- durante la vigenza del Contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su carta, comunicando la propria volontà utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo email: servizioclienti.chubb@chubb.com;
- fax al numero +39 02 27095581;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Art. 3) Criteri di stipula dell'assicurazione

La copertura assicurativa deve essere stipulata:

- da persona maggiorenne dotata di capacità di agire o da persona giuridica;
- contestualmente all'acquisto del volo o al più tardi entro 7 giorni dall'acquisto del volo ed in ogni caso non oltre il primo check-in.

La copertura assicurativa può essere acquistata:

- per singolo viaggiatore;
- per la coppia;
- per la famiglia;
- per genitore con figli;
- per un gruppo;

così come definiti nel Capitolo "Definizioni" della presente polizza.

Art. 4) Pagamento del Premio

Il Premio assicurativo è valido esclusivamente, per le persone, le garanzie assicurative, la durata, la destinazione ed il prodotto prescelti dal Contraente ed indicati nel Certificato di Assicurazione.

L'ammontare del Premio, non frazionabile, è anch'esso indicato nel Certificato di Assicurazione e sarà pagato anticipatamente tramite carta di credito.

Art. 5) Effetto e durata del Contratto

L'assicurazione ha effetto dal momento dell'inizio del viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso così come indicato nel Certificato di Assicurazione e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.

Art. 6) Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della Polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere ai recapiti indicati nella sezione "Parla con noi".

In caso di recesso sarà restituito interamente il Premio di Polizza al Contraente.

Art. 7) Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di notificare quanto sopra, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del Danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso verso gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la propria quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 8) Diritto di rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 9) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente Contratto di Assicurazione, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell'acquisto.

Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto di Assicurazione in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati attraverso i canali indicati nella sezione "Parla con Chubb".

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

In particolare, il Servizio Clienti è punto di contatto di ogni richiesta di informazioni e chiarimento indipendentemente dalla presenza di Sinistri, nell'ottica di agevolare e di applicare in concreto i suddetti principi di chiarezza, trasparenza e semplificazione contrattuale.

Art. 12) Termini di prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive **entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione o garanzia** in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'Indennità. In caso di omissione colposa di tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'Indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Sezione 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 13) Ambito di operatività

Ferme le limitazioni e le esclusioni indicate nella “Sezione 4 - Delimitazioni della copertura ed esclusioni”, le coperture assicurative della presente Polizza sono valide:

- per viaggi effettuati a solo scopo turistico;
- per viaggi di durata massima pari a 31 giorni;
- per gli Assicurati, dalle ore, dal giorno, per periodi e destinazioni indicati nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei massimali, del prodotto e delle garanzie scelte;
- se il Premio di polizza è stato pagato.

Le destinazioni assicurabili sono Europa e Mondo così come definite nella “Sezione 1 - Definizioni di Polizza” che precede.

Art. 14) Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti al viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio assicurativo.

Non è previsto un limite massimo di età assicurabile per la presente Polizza, tuttavia gli Indennizzi per alcune garanzie potrebbero essere ridotti o non dovuti in ragione dell'età dell'Assicurato. Tali riduzioni o limitazioni sono specificate nel Certificato di Assicurazione e nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi. Per determinare l'età dell'Assicurato si farà riferimento all'età che lo stesso aveva alla data di acquisto della polizza riportata sul Certificato di Assicurazione.

Le persone di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili purché iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Art. 15) Infortuni coperti dalla Polizza

A. Premessa

Oltre a quanto riportato nella definizione di Infortunio delle “Definizioni di Polizza”, si precisa che sono considerati Infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.

Sono compresi inoltre gli Infortuni subiti dall'Assicurato:

- derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni risarcibili ai termini di Polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

B. Malore

L'assicurazione comprende gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza.

C. Rischio guerra

Per le sole garanzie “Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio”, “Assistenza in viaggio” e “Garanzia infortuni in viaggio” l'assicurazione è estesa agli eventi derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

generale, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

Tabella delle prestazioni e degli indennizzi

Sezione	Garanzie	Massimali per Assicurato e per evento (€)
ANNULLAMENTO	Modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio	Vedi la voce "Valore del viaggio assicurato"
INCONVENIENTI DI VIAGGIO & BAGAGLIO	Mancata partenza	€ 250
	Ritardo del volo <i>(massimale per 6 ore di ritardo/massimale complessivo)</i>	€ 50 / € 250
	Protezione bagaglio in caso di smarrimento, danneggiamento o furto	€ 2.000
	Protezione bagaglio <i>(sottolimito per articolo)</i>	€ 150
	Ritardata consegna del bagaglio <i>(oltre 12h di ritardo)</i>	€ 150
	Smarrimento o furto dei documenti di viaggio	€ 500
	Smarrimento o furto del denaro personale	€ 250
SPESE MEDICHE ASSISTENZA IN VIAGGIO E INFORTUNI	Spese mediche in viaggio	Illimitato
	Evacuazione/trasferimento sanitario	Illimitato
	Rimpatrio sanitario	Illimitato
	Rimpatrio della salma	€ 7.500
	Spese di cremazione/inumazione e costi di viaggio per i familiari	€ 1.200
	Interruzione del viaggio o rientro anticipato	€ 1.500
	Costi ulteriori in caso di malattia o infortunio	€ 1.500
	Costi di viaggio e di soggiorno in caso di forzato prolungamento del viaggio	€ 1.000
	Costi di viaggio dei familiari in caso di pericolo di vita dell'Assicurato	€ 1.500
	Invio di medicinali, dispositivi medici e consulto medico telefonico	Solo invio e consulto telefonico
	Costi di ricerca e soccorso	€ 5.000
	Costi di telecomunicazione	€ 500
	Supporto amministrativo	Solo consulto telefonico
	Anticipo di denaro	€ 5.000
	Invio di messaggi urgenti	Illimitato
	Morte da infortunio	€ 20.000
<i>Massimale per bambini fino a 16 anni</i>	€ 3.400	
<i>Massimale per adulti di 70 anni ed oltre</i>	€ 3.400	
Invalità permanente da infortunio	€ 20.000	
<i>Massimale per adulti di 70 anni ed oltre</i>	Escluso	
ASSISTENZA LEGALE	Assistenza legale in Europa	€ 10.000

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

	Assistenza legale fuori dall'Europa	€ 20.000
RESPONSABILITA' CIVILE	Responsabilità civile	€ 2.000.000

PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 16) Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio

L'Assicuratore, nei limiti previsti dalla presente Polizza, rimborserà l'importo della penale che il vettore addebiterà contrattualmente all'Assicurato, a fronte della modifica o annullamento del viaggio da parte di quest'ultimo, soltanto per i casi qui di seguito indicati, purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della Polizza:

- a. Malattia grave, Infortunio grave o morte dell'Assicurato, di un suo familiare e, purché anch'egli assicurato, di un compagno di viaggio, a condizione che l'annullamento del viaggio sia certificato come necessario dal medico. Qualora l'Assicuratore lo richieda, l'Assicurato dovrà produrre un certificato medico che attesti la gravità della Malattia o dell'Infortunio, certificato che verrà esaminato dall'Assicuratore, assieme a tutti gli elementi utili ai fini di una valutazione complessiva, per definire l'effettiva necessità dell'annullamento del viaggio o l'esistenza di una causa ragionevole di annullamento o di interruzione anticipata del viaggio.
- b. impossibilità di sottoporsi alle vaccinazioni necessarie per il Paese (o i Paesi) di destinazione del viaggio certificata da parere medico, laddove tale impossibilità di sottoporsi alle dovute vaccinazioni non fosse prevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
- c. Malattia grave improvvisa, Infortunio grave o morte di uno dei membri della famiglia all'estero che avrebbe dovuto ospitare l'Assicurato, che renda pertanto impossibile accogliere l'Assicurato;
- d. gravi Danni all'alloggio prenotato per le vacanze dell'Assicurato, tali da comportare l'annullamento del viaggio pianificato, posto che l'Assicurato possa dimostrare che non sia disponibile, ad un prezzo simile, nessuna alternativa equivalente di alloggio;
- e. Danni gravi a beni del patrimonio dell'Assicurato o del suo datore di lavoro tali da richiedere urgentemente la presenza dell'Assicurato stesso e tali da comportare dunque l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- f. involontaria disoccupazione dell'Assicurato a seguito di totale o parziale chiusura della società presso la quale lo stesso lavorava;
- g. accettazione di un lavoro di minimo 20 ore settimanali, per una durata minima di 1 anno o a tempo indeterminato, da parte di un Assicurato disoccupato, laddove la firma del contratto di lavoro dipenda dalla presenza dell'Assicurato presso la sede della società del datore di lavoro, durante il periodo pianificato per il viaggio;
- h. sopravvenuta indisponibilità della sistemazione la cui locazione è stata prenotata almeno 6 mesi prima del viaggio;
- i. complicazioni durante le prime 26 settimane di gravidanza dell'Assicurato o del partner convivente dell'Assicurato, a condizione che esse vengano accertate dal medico o dallo specialista curante;
- j. necessità per l'Assicurato di ripetere durante il viaggio assicurato un esame di studi, laddove il rinvio dello stesso non sia possibile e a condizione che l'esame sia necessario per completare un programma di studi pluriennale;
- k. presentazione della richiesta di divorzio da parte dell'Assicurato o del coniuge dopo la prenotazione del viaggio;
- l. infezione accertata di una Malattia definita come "epidemia" o "pandemia", incluso il COVID-19. La diagnosi deve essere accertata da personale medico qualificato ed effettuata nei 28 giorni precedenti la data di partenza del viaggio assicurato;
- m. infezione accertata - per un Familiare convivente dell'Assicurato - di una Malattia definita come "epidemia" o "pandemia", incluso il COVID-19. La diagnosi deve essere accertata da personale medico qualificato ed effettuata nei 28 giorni precedenti la data di partenza del viaggio assicurato.

L'Assicuratore, entro i limiti previsti in Polizza, rimborsa la penale addebitata a:

- l'Assicurato;
- i componenti della sua famiglia;
- i compagni di viaggio;

purché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento comunicato prima dell'inizio del viaggio.

L'Assicurato ha inoltre diritto all'Indennizzo qualora il viaggio o il soggiorno siano interrotti anticipatamente a causa di uno dei casi su indicati quali possibili cause di annullamento o modifica del viaggio, purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della polizza.

In questo caso l'Assicuratore indennizzerà i costi di viaggio del volo di ritorno.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, in base al prodotto scelto dal Contraente ed alla destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è verificato l'evento che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior costo applicato dal vettore in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento resterà a carico dell'Assicurato stesso.

La garanzia è operante per un unico evento dannoso e per un'unica richiesta di indennizzo, indipendentemente dall'esito e dal valore della stessa.

EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA

Le garanzie di cui al presente articolo sono operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia "modifica/annullamento del viaggio" decorre dal momento in cui la polizza è stata acquistata ed è operante:

- per i voli di sola andata, fino alla fruizione del primo servizio ovvero al momento del primo imbarco aereo (check-in) del volo di andata;
- per i voli di andata e ritorno, fino al momento dell'imbarco aereo (check-in) del volo di ritorno.

La garanzia interruzione di viaggio decorre dal momento del primo imbarco aereo (check-in) del volo di andata e termina al momento dell'imbarco aereo (check-in) del volo anticipato di ritorno.

CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto previsto dalle singole esclusioni di cui alla sezione "Delimitazioni Della Copertura ed Esclusioni" sotto riportata, rimborsa la penale addebitata all'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

Art. 17) Garanzia mancata partenza

La Società, nei limiti previsti dalla presente polizza, rimborserà le spese per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio per consentire all'Assicurato di raggiungere:

- a) la destinazione prevista all'**Estero** nel caso in cui, durante il viaggio di andata, l'**Assicurato** arrivi in ritardo all'imbarco del volo di partenza verso la destinazione estera prevista dal viaggio stesso;
 - b) la propria **residenza o domicilio elettivo** nel caso in cui, durante il viaggio di ritorno, l'**Assicurato** arrivi in ritardo all'imbarco del volo di ritorno verso il proprio paese di residenza/domicilio elettivo;
- a causa di:
- 1) cattive condizioni atmosferiche o guasti (anche a seguito di incidente) che abbiano interessato i trasporti pubblici utilizzati dall'Assicurato per raggiungere l'aeroporto. La copertura sarà valida unicamente laddove tali cause non fossero già note quando l'Assicurato intraprendeva il tragitto per raggiungere l'aeroporto;
 - 2) danneggiamento, a seguito di incidente o guasto, del veicolo a motore sul quale l'Assicurato stava viaggiando per raggiungere l'aeroporto. In caso di guasto, la copertura non sarà operativa laddove il veicolo non fosse in buone condizioni meccaniche o non fosse affidabile a causa di negligenza;
 - 3) ritardi superiori a un'ora dovuti a ingorgo stradale imprevisto causato da un incidente. In tal caso, l'Assicurato dovrà aver tenuto conto anche degli orari raccomandati dalla compagnia aerea per effettuare il check-in.

Laddove venga presentata una richiesta di risarcimento per un Sinistro in uno dei casi descritti al punto 1), l'Assicurato dovrà essere in grado di produrre una dichiarazione rilasciata dalla società di trasporto pubblico in cui si specificano la natura e le cause del ritardato arrivo. Nel caso dei Danni per cause di cui al punto 2), l'Assicurato dovrà essere in grado di produrre, al momento della presentazione della richiesta di risarcimento per Sinistro, una dichiarazione rilasciata dal servizio di assistenza Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

stradale o dall'officina ove avviene la riparazione del veicolo in cui si specificano la natura del Danno o la causa del guasto. Laddove venga presentata una richiesta di risarcimento per un Sinistro di cui al punto 3), l'Assicurato dovrà essere in grado di produrre una dichiarazione rilasciata dalle autorità locali competenti nell'area dove si certifichi l'evento che abbia causato il ritardato arrivo.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto previsto dalle singole esclusioni di cui alla sezione "Delimitazioni Della Copertura ed Esclusioni" sotto riportata, liquiderà il Sinistro applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza dei Massimali previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicate nel Certificato di Assicurazione.

Art. 18) Garanzia ritardo del volo

È previsto il rimborso, fino al Massimale risarcibile, delle spese di soggiorno aggiuntive necessarie in conseguenza di ritardi di voli per condizioni atmosferiche avverse tali da ritardare le normali operazioni del vettore di oltre 6 ore rispetto all'orario di partenza originariamente previsto.

Tali spese non verranno rimborsate laddove sia possibile richiederne il risarcimento a terzi, fra i quali lo stesso vettore.

MASSIMALE

L'Assicurato riceverà un rimborso pari ad € 50 per un ritardo di oltre 6 ore rispetto all'orario di partenza originariamente previsto.

In caso di ulteriore ritardo, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato € 50 per ogni 6 ore complete di ritardo, sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto previsto dalle singole esclusioni di cui alla sezione "Delimitazioni Della Copertura ed Esclusioni" sotto riportata, liquiderà il Sinistro applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza dei Massimali previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicate nel Certificato di Assicurazione.

Art. 19) Garanzia protezione del bagaglio

Qualora l'Assicurato subisca Danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, danneggiamento del proprio bagaglio, l'Assicuratore provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il Massimale previsto in polizza.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Fermo il suddetto Massimale, è inoltre operante un sottolimito per ogni oggetto così come indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi. I corredi fotocineottici e l'apparecchiatura della quale sono accessori, sono considerati un unico oggetto (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: macchina fotografica, flash, obiettivi, batterie, borsa).

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto previsto dalle singole esclusioni di cui alla sezione "Delimitazioni Della Copertura ed Esclusioni" sotto riportata, rimborsa il Danno applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicate nel Certificato di Assicurazione.

Il Danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore o dalla struttura ricettiva responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita all'Assicuratore.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

Fermo il Sottolimito per singolo articolo, i Danni sono inoltre liquidati applicando le seguenti limitazioni:

- sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i Danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea;
- sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i Danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i Danni derivanti da:

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto dell'intero veicolo.

Art. 20) Garanzia ritardata consegna del bagaglio

L'Assicuratore rimborserà, entro i limiti previsti in Polizza, il costo dei vestiti di ricambio e degli articoli da bagno sostitutivi, purché siano stati acquistati durante il periodo di copertura, a causa dello smarrimento o del ritardato arrivo del proprio bagaglio. **Le spese sostenute per l'acquisto di indumenti di ricambio e di articoli essenziali all'igiene personale verranno rimborsate unicamente se il bagaglio viene riconsegnato con un ritardo minimo di almeno 12 ore.**

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto previsto dalle singole esclusioni di cui alla sezione "Delimitazioni Della Copertura ed Esclusioni" sotto riportata, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

Art. 21) Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio

In caso di smarrimento o furto dei documenti di viaggio o del denaro personale che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, l'Assicuratore, a fronte dei relativi giustificativi e del verbale di denuncia redatto presso le competenti autorità locali, prevede un Indennizzo entro i Massimali previsti in Polizza.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto previsto dalle singole esclusioni di cui alla sezione "Delimitazioni Della Copertura ed Esclusioni" sotto riportata, indennizza l'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

Art. 22) Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio

Qualora l'Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, durante il periodo di validità della garanzia, l'Assicuratore terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa, la quale dovrà essere preventivamente contattata.

Nel caso di Ricovero, la garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei medici dell'Assicuratore, di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

Le spese indennizzabili sono le seguenti:

- 1) parcelle e spese per medici, dentisti e specialisti;
- 2) costi per Ricoveri in ospedale;
- 3) interventi chirurgici;
- 4) esami prescritti dal medico;
- 5) medicinali e bendaggi prescritti dal medico;
- 6) trasporto dell'Assicurato dal e verso gli ospedali e i medici;
- 7) le radiografie effettuate dietro prescrizione del medico e dovute in relazione al trattamento medico prescritto all'Assicurato;
- 8) la riparazione o la sostituzione di elementi artificiali della dentatura.

Le spese per cure dentarie sono assicurate soltanto se le stesse sono urgenti, non procrastinabili e conseguenti ad Infortunio.

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che dovrà essere stata anche in questo caso preventivamente contattata.

IMPORTANTE: l'Assicurato non dovrà prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto previsto dalle singole esclusioni di cui alla sezione "Delimitazioni Della Copertura ed Esclusioni" sotto riportata, liquiderà il Sinistro applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza dei Massimali previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicate nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia è prestata solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Art. 23) Assistenza in viaggio

L'Assicuratore organizza ed eroga 24 ore su 24 ore, tramite la Centrale Operativa, le prestazioni di seguito elencate.

Le prestazioni di Assistenza sono erogate solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa.

Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di "Assistenza in viaggio" dovute alla residenza saranno prestate al domicilio dell'Assicurato in Italia.

Le prestazioni del presente articolo verranno fornite a condizione che siano comprovabili e ragionevoli e che debbano essere eseguite in via straordinaria durante il viaggio, a seguito di un evento o di circostanze indipendenti dalla volontà dell'Assicurato e totalmente al di fuori del suo controllo.

Nei casi in cui l'Assicuratore non possa effettuare il pagamento diretto (presa in carico), le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che dovrà essere stata anche in questo caso preventivamente contattata.

1) Evacuazione, trasferimento e rimpatrio sanitario

Verranno erogate le seguenti prestazioni:

- a. trasporto verso e all'interno dell'Italia;
- b. assistenza medica necessaria.

2) Rimpatrio della salma, spese di cremazione/inumazione e costi di viaggio per i familiari

- a. Nel caso di morte dell'Assicurato durante un viaggio all'estero, il parente più prossimo potrà scegliere tra due opzioni:
 - presa in carico delle spese per il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura o di cremazione in Italia, inclusi il costo della bara utilizzata per il trasporto e dei relativi documenti necessari al trasporto stesso della salma, oppure;
 - presa in carico delle spese di sepoltura e cremazione in loco, entro il Massimale previsto in Polizza. Tale Massimale include anche le spese di viaggio e soggiorno dei familiari (di primo e secondo grado) e del partner convivente, per un massimo di 3 giorni di soggiorno, che si trovino in loco o li vi si siano recati a seguito del decesso dell'Assicurato.
- b. Nel caso di morte dell'Assicurato durante un viaggio in Italia:
 - è prevista la presa in carico delle spese sostenute per il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura o di cremazione in Italia.
 - Oltre alle spese sopra indicate, ma sempre nel limite del Massimale previsto per la presente garanzia, saranno prese a carico anche le ulteriori spese di viaggio e soggiorno delle persone assicurate nella medesima Polizza insieme all'Assicurato deceduto, necessarie per il prolungamento del soggiorno presso la destinazione del viaggio.

3) Interruzione del viaggio o rientro anticipato

L'Assicuratore organizza il viaggio ed il soggiorno dell'Assicurato o del compagno di viaggio coassicurato per rientrare in Italia in caso di interruzione o cessazione del viaggio a causa di:

- a. morte o situazione di pericolo di vita di un membro della famiglia (di primo o secondo grado) o di un partner convivente dell'Assicurato;
- b. evento che ha causato gravi Danni al patrimonio dell'Assicurato o della società per cui egli lavora e che necessita il suo urgente rientro.

4) Costi ulteriori in caso di malattia o infortunio

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese dovute a Infortunio o Malattia dell'Assicurato, come di seguito specificato:

- a. le ulteriori spese del viaggio di ritorno, incluso il soggiorno, dell'Assicurato con i mezzi di trasporto pubblici con cui viene effettuato il viaggio;
- b. le spese del prolungamento del soggiorno dell'Assicurato oltre il periodo di validità dell'assicurazione e le spese di alloggio ulteriori sostenute durante il periodo di validità del contratto;
- c. le spese di cui ai due punti che precedono si intendono per tutte le persone assicurate che viaggiano insieme, vale a dire familiari, membri dello stesso nucleo familiare o altro compagno di viaggio, necessarie per assistere e prendersi cura della persona assicurata infortunata o malata;
- d. le spese di viaggio di andata e ritorno dalla destinazione, incluse le spese di soggiorno di massimo due persone per assistere la persona assicurata che viaggia da sola, considerando la soluzione di viaggio più economica con trasporto pubblico;
- e. le spese aggiuntive imprevedute fino a un massimo di 225 euro per polizza, sostenute ragionevolmente in conseguenza o in relazione al ricovero in ospedale o alla morte dell'Assicurato.

5) Costi di viaggio e di soggiorno in caso di forzato prolungamento del viaggio

Qualora un Assicurato sia costretto a rimanere all'estero durante il viaggio di ritorno a causa di valanghe, nevicate, inondazioni, l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese aggiuntive di viaggio e soggiorno per massimo 2 giorni.

6) Costi di viaggio dei familiari in caso di pericolo di vita dell'Assicurato

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese per la visita, il viaggio di ritorno ed il soggiorno di massimo 2 familiari (di primo o secondo grado) e/o del partner convivente, in caso di pericolo di vita dell'Assicurato, laddove non vi siano familiari in loco che possano fare visita all'Assicurato stesso. L'Assicuratore terrà a proprio carico inoltre le spese del viaggio di ritorno in Italia.

7) Invio di medicinali, dispositivi medici e consulto medico telefonico

In caso di Infortunio o Malattia, l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese per l'invio di medicinali, dispositivi e ausili artificiali che non possono essere reperiti in loco. Le spese di acquisto dei medicinali saranno a carico dell'Assicurato.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

8) Costi di ricerca e soccorso

Nel caso in cui un Assicurato risulti disperso o abbia avuto un incidente, l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di ricerca, soccorso e salvataggio qualora tali attività siano condotte sotto la supervisione di un'autorità competente.

9) Costi di telecomunicazione

Qualora l'Assicurato abbia diritto al pagamento di un indennizzo o alla fruizione di un servizio ai sensi del presente Contratto, verranno rimborsate le necessarie spese di telecomunicazione sostenute per:

- a. contattare la Centrale Operativa;
- b. contattare altre persone, fino all'importo per Assicurato previsto in polizza.

10) Supporto amministrativo

In caso di problemi dovuti a smarrimento di documenti, passaporto o biglietti aerei, la Centrale Operativa assisterà l'Assicurato in loco dando consigli e contattando le ambasciate, i consolati e gli altri organi ufficiali.

11) Anticipo di denaro

La Centrale Operativa pagherà le commissioni di servizio (incluse le commissioni di trasferimento) per il denaro necessario all'Assicurato in situazioni di emergenza e concederà anticipi, a sua discrezione, qualora vi siano garanzie sufficienti di rimborso da parte dell'Assicurato.

12) Invio di messaggi urgenti

La Centrale Operativa si occuperà di trasmettere i messaggi urgenti relativi agli eventi per i quali il presente articolo prevede una copertura assicurativa.

MASSIMALE

Le prestazioni elencate saranno fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio e fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto previsto dalle singole esclusioni di cui alla sezione "Delimitazioni Della Copertura ed Esclusioni" sotto riportata, eroga le prestazioni applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicate nel Certificato di Assicurazione.

L'Assicuratore non è tenuto a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute.

L'Assicuratore non potrà essere ritenuto responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

Art. 24) Garanzia Infortuni in viaggio

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili che l'Assicurato subisca a seguito di un Infortunio occorso durante il viaggio.

L'assicurazione è estesa agli Infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolarmente autorizzate, in possesso delle richieste certificazioni valide, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

I Massimali per i casi di Morte ed Invalidità Permanente non sono cumulabili; in particolare, qualora dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, intervenga la morte dell'Assicurato entro due anni in conseguenza del medesimo Infortunio, l'Assicuratore corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente e non chiederà il rimborso nel caso contrario.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

L'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell'Infortunio che causino il decesso o un'Invalidità Permanente ai Danni dell'Assicurato. Il grado di Invalidità Permanente verrà determinato da un medico nominato dal consulente medico dell'Assicuratore.

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto previsto dalle singole esclusioni di cui alla sezione "Delimitazioni Della Copertura ed Esclusioni" sotto riportata, indennizza l'Assicurato fino a concorrenza del Massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicate nel Certificato di Assicurazione.

Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra o sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Di seguito le percentuali di invalidità permanente da infortunio riconosciute nel caso di perdita funzionale completa di:

Entrambi gli occhi	100 %
Un occhio	50 %
Perdita completa dell'udito	60 %
Perdita dell'udito da un solo orecchio	25%
Un padiglione auricolare	5 %
Perdita della capacità di parlare	50%
Perdita dell'olfatto o del gusto	5%
Naso	10 %
Milza	10 %
Un rene	20 %
Un polmone	30 %
Entrambe le braccia	100 %
Entrambe le mani	100 %
Entrambe le gambe	100 %
Entrambi i piedi	100 %
Un braccio o una mano e una gamba o un piede	100%
Articolazione della spalla	80 %
Articolazione del gomito	75 %
Articolazione del polso	70 %
Un pollice	25 %
Un dito indice	15 %
Un dito medio	12 %
Un altro dito della mano	10 %
Una gamba o un piede	70 %
Un alluce	10 %
Un altro dito del piede	5 %

Nel caso di perdita parziale dell'utilizzo di una o più parti del corpo o organi indicati nel prospetto riepilogativo degli Indennizzi sopra richiamato, la percentuale di Indennizzo verrà determinata in proporzione alle percentuali indicate sopra.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

L'Indennizzo per l'Invalidità Permanente dovrà essere determinato non più tardi di 2 anni dalla denuncia dell'Infortunio o, in data antecedente, non appena sia stata determinata una condizione di Invalidità Permanente.

L'Assicuratore liquida la somma assicurata anche quando il corpo dell'Assicurato, trascorso un anno dalla sua scomparsa, non venga ritrovato purché la morte sia presumibilmente riconducibile a Infortunio indennizzabile a termini di Polizza.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, l'Assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata.

Art. 25) Garanzia assistenza legale

Qualora l'Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non possa provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, l'Assicuratore potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

La prestazione sarà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione dell'anticipo dall'Assicurato. Questi dovrà comunque provvedere alla restituzione delle somme anticipate entro 60 giorni dall'erogazione della stessa.

MASSIMALE

La presente prestazione è fornita sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto previsto dalle singole esclusioni di cui alla sezione "Delimitazioni Della Copertura ed Esclusioni" sotto riportata, eroga le prestazioni applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicate nel Certificato di Assicurazione.

Le prestazioni di Assistenza sono erogate solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa. L'Assicuratore non è tenuto a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute.

L'Assicuratore non potrà essere ritenuto responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

Art. 26) Garanzia Responsabilità Civile

L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e persone in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Per i danneggiamenti a cose si intendono esclusivamente le alterazioni fisiche e/o chimiche delle cose medesime.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La garanzia di cui al presente articolo è operante dal momento dell'inizio del viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso così come indicato nel Certificato di Assicurazione e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 28) Persone non assicurabili e limiti d'età

Non è previsto un limite massimo di età assicurabile per la presente polizza, tuttavia gli Indennizzi per alcune garanzie potrebbero essere ridotti o non dovuti in ragione dell'età dell'Assicurato. Tali riduzioni o limitazioni sono specificate nel Certificato di Assicurazione e nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi. Per determinare l'età dell'Assicurato si farà riferimento all'età che lo stesso aveva alla data di acquisto della Polizza così come riportata nel Certificato di Assicurazione.

Non sono assicurabili le persone di età inferiore ai 18 anni a meno che non iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Le garanzie assicurative di seguito riportate non sono valide per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS): "Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio", "Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio", "Assistenza in viaggio" e "Garanzia infortuni in viaggio".

Le relative coperture assicurative cessano con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 29) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

Per le garanzie "Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio", "Assistenza in viaggio" e "Garanzia assistenza legale" sono esclusi dall'assicurazione tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i casi in cui l'Assicurato disattende le indicazioni della Centrale Operativa.

Inoltre, sono esclusi Indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

- la diffusione di una malattia contagiosa identificata come "epidemia" o "pandemia". L'esclusione si applica a tutte le garanzie eccetto Spese Mediche, Assistenza in Viaggio, Modifica/Annullamento del volo, Interruzione del Viaggio;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra" del Capitolo "Estensioni di copertura" che precede;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni (laddove non siano esplicitamente coperte), alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- tumulti, sommosse civili;
- scioperi e agitazioni di lavoratori non note all'Assicurato al momento in cui intraprende il viaggio;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato. Tale esclusione non è valevole per le garanzie "Evacuazione, trasferimento e rimpatrio sanitario", "Rimpatrio della salma, spese di cremazione/inumazione e costi di viaggio per i familiari", "Costi di viaggio dei familiari in caso di pericolo di vita dell'Assicurato", "Costi di ricerca e soccorso";
- quarantene;

- viaggi per motivi di studio, lavoro, tirocinio e viaggi finalizzati ad un soggiorno “au-pair”;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- viaggi per i quali l'Assicurato ha ricevuto lo sconsiglio a viaggiare da parte di un medico, o, comunque, con malattie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici e/o cure dentarie o dopo aver ricevuto una prognosi terminale;
- viaggi per i quali, alla data di partenza, sia operativo un divieto o una limitazione o uno sconsiglio (anche temporanei) a viaggiare da parte di una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio, o da parte di un'autorità sovranazionale competente. A tale scopo è consigliabile verificare eventuali avvertenze vigenti sul sito Web dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) <https://www.who.int/> e il sito web del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> e il sito Web del Ministero Affari esteri <http://www.viaggiareassicuri.it>;
- misure preventive e/o restrittive messe in atto da una pubblica Autorità, quali limitazioni (totali o parziali) a viaggiare, o l'imposizione della quarantena per l'Assicurato, per i suoi Familiari o per i suoi Compagni di Viaggio
- il costo di esami e/o trattamenti medici sostenuti dall'assicurato imposti da parte di una pubblica Autorità.
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- incidenti, danni, perdite o costi che potevano ragionevolmente essere previsti prima di intraprendere il viaggio;
- atti di temerarietà;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- navigazione a vela in solitaria o con imbarcazioni non adatte o non equipaggiate per l'utilizzo in mare;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- la pratica di sport invernali salvo il caso in cui il prodotto acquistato sia comprensivo anche della garanzia Sport invernali ed il relativo premio sia stato pagato dal Contraente;
- escursioni in montagna, salvo laddove si svolgano su strade e siti che sono accessibili, anche senza difficoltà, ad escursionisti non esperti;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- sinistri verificatisi in conseguenza di rischiosa attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto;
- negazione di visti consolari;
- falsa dichiarazione;
- dolo o colpa dell'Assicurato;
- tentato suicidio o suicidio.

****Avvertenza****

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Art. 30) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio

Sono inoltre esclusi:

- Infortuni, Malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della Polizza;
- interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione;
- casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore e anche direttamente alla Società la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro 72 ore dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
- sinistri derivanti da cause o eventi non documentabili;
- fallimento del vettore, del tour operator o dell'organizzatore del viaggio;
- tasse di imbarco, visti;
- chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa;
- misure di quarantena messe in atto genericamente per tutta la (o parte della) popolazione;
- qualsiasi perdita, spesa o danno anche qualora il viaggio venga annullato dal tour operator, dall'agenzia di viaggi, dal vettore o dalla struttura ricettiva oppure a seguito di provvedimenti restrittivi emanati da qualsiasi Paese;

Garanzia mancata partenza

Sono escluse tutte le cause note all'Assicurato o per le quali sia stata resa pubblica notizia.

Garanzia ritardo del volo

Sono esclusi i casi in cui l'Assicurato non abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dal vettore e nei tempi da esso stabiliti e nei casi in cui l'Assicurato non abbia ottenuto dal vettore una dichiarazione scritta che certifichi il ritardo verificatosi.

Garanzia protezione del bagaglio

Sono esclusi:

- lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi;
- denaro, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
- danni causati dalla normale usura o dal normale utilizzo, normali difetti, deterioramento qualitativo e lenta esposizione agli agenti atmosferici;
- danni che consistono in graffi, ammaccature, macchie e altre deturpazioni, salvo laddove, a seguito di ciò, l'oggetto danneggiato diventi inadatto all'utilizzo cui è destinato;
- danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
- caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
- accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
- il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento.

Garanzia ritardata consegna del bagaglio

Sono escluse tutte le spese sostenute dall'Assicurato successivamente al ricevimento del bagaglio.

Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio

Sono esclusi lo smarrimento o il furto di denaro o valori, **laddove l'Assicurato non adotti la dovuta diligenza**. I casi che non danno diritto al risarcimento includono:

- il caso in cui il denaro sia stato trasportato tramite nave, treno o aereo non all'interno del bagaglio a mano;
- il caso in cui il denaro sia stato lasciato incustodito in una tenda, incluse tende anche di grandi dimensioni di caravan o camper;
- il caso in cui il denaro sia stato lasciato incustodito in un rimorchio/rimorchio bagagli, camper pieghevole, caravan, veicolo a motore o nave.

L'Assicurato non ha inoltre diritto al rimborso in caso di perdita causata da variazione dei tassi monetari o dei tassi di cambio e svalutazione di valute.

Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio

Sono esclusi dall'assicurazione tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni. L'Assicuratore non prende in carico le spese conseguenti a:

- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie non conseguenti ad infortunio;
- acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto.

Sono inoltre esclusi dalla Polizza:

- Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, mongolfiera, paracadute);
- Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A., bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.

Sono inoltre esclusi i Sinistri derivanti dalla pratica di qualsiasi sport invernale, ad eccezione degli sport invernali definiti dalla presente polizza se la "Garanzia sport invernali" sia stata acquistata e ne sia stato corrisposto il relativo premio.

La garanzia non è altresì dovuta per i Sinistri provocati o dipendenti da:

- parto naturale o con taglio cesareo;
- interruzione volontaria della gravidanza;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

L'Assicuratore non è tenuto a pagare:

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
- i costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio.

Assistenza in viaggio

Oltre le limitazioni previste per le singole prestazioni, sono altresì escluse dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.

Inoltre, le prestazioni di Assistenza in viaggio non sono fornite in quei Paesi che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese).

Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a "4.0".

Non è possibile inoltre erogare le prestazioni di Assistenza in viaggio ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Inoltre, sono esclusi indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

- casi in cui l'Assicurato (o chi per esso) disattenda le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;

L'Assicuratore non è tenuto a pagare:

- i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
- i costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio.

Garanzia Infortuni in viaggio

Sono esclusi:

- gli Infortuni avvenuti su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio, mongolfiera) o su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub nonché i viaggi aerei in cui l'Assicurato partecipi come pilota o membro dell'equipaggio;
- gli Infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche del servizio militare durante l'arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale;
- gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A., bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.

Garanzia assistenza legale

La prestazione non è operante:

- in caso di dolo eventuale, colpa grave o condotta colposa;
- quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Assicuratore;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia;
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società.

Garanzia Responsabilità Civile

L'Assicurazione non comprende i Danni:

- derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- derivanti da colpa grave;
- cagionati da fatti attinenti all'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, agricola, artigianale, industriale, di volontariato in genere o connessa con affari, locazioni, noleggi o prestazioni di servizi;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- da detenzione od impiego di esplosivi;
- alle cose che le persone assicurate o terzi abbiano in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
- conseguenti alla proprietà e detenzione di cani pit-bull o di altra razza con spiccate attitudini aggressive così come indicato dall'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni, a meno che non sia prevista, a fronte di tale esclusione, esplicita estensione e, d'accordo tra le Parti, pagamento di un premio addizionale;
- derivanti dalla partecipazione ad attività sportive con carattere professionale o semiprofessionale;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- cagionati a persone e/o cose direttamente o indirettamente derivanti da:
 - proprietà, possesso ed uso a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, da parte dell'Assicurato di immobili, caravan ed il loro contenuto;
 - qualsiasi atto dannoso, illecito od omissione volontaria;
- conseguenti a trasmissioni di malattie infettive da parte dell'Assicurato;
- derivanti dal possesso ed uso di sostanze stupefacenti o droghe a meno che non siano prescritte da un medico;
- derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili, inclusi Droni (o APR), e di veicoli spaziali;
- cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- derivanti da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà delle persone assicurate o da esse detenute;
- cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Tecnology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- conseguenti a guerra e terrorismo;
- derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms);
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- conseguenti, direttamente o indirettamente:
 - da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
 - dall'esposizione al "fumo passivo";
 - dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
- conseguenti, direttamente o indirettamente, da azioni riprovevoli o chiaramente ostili esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi e vessatori, ad inadempimenti del Contratto di Lavoro o di contratti simili, verso i dipendenti, quali, a titolo esemplificativo:
 - illecita destituzione, revoca o licenziamento ingiustificato di un dipendente;
 - illecita mancata promozione, deprivazione di opportunità di carriera, provvedimento disciplinare;
 - ogni tipo di discriminazione e molestia, tipo quelle sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili (inclusa la realizzazione di vessazioni in ambito lavorativo);
 - maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o inflizione di sofferenze psichiche (patologie clinicamente accertate e derivanti da discriminazioni subite in ambito lavorativo);
 - violazione del diritto alla riservatezza, nonché ingiuria e diffamazione del dipendente.

Sono inoltre esclusi i Danni conseguenti ad attività svolte in connessione alle Associazioni Sindacali e dei Lavoratori.

Inoltre, si intende escluso dall'Assicurazione qualsiasi rischio che rientra nelle seguenti categorie:

- responsabilità civile personale e professionale relativa alla "culpa in vigilando" (ad eccezione di amici e familiari) di insegnanti di qualsiasi ordine e grado scolastico, tutor e badanti (l'elenco è da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo);
- membri di associazioni che svolgono attività che possono essere considerate pericolose.

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- dipendenti o personale in rapporto di lavoro con l'Assicurato;
- i membri della famiglia dell'Assicurato stesso.

Sono inoltre esclusi dalla Polizza gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (moslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.

Art. 31) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più Polizze presso lo stesso Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 32) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzato, le somme assicurate per le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

La presente disposizione non si applica alla "Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito e dal valore della richiesta di indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per un'unica domanda di risarcimento.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Art. 33) Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni o garanzie, la Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 32) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

Condizioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni.

1. In caso di Sinistro è necessario fornire all'Assicuratore i dati anagrafici dell'Assicurato e il numero di Certificato di Assicurazione.
2. In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve:
 - darne avviso all'Assicuratore secondo quanto previsto per le singole garanzie come successivamente specificato. Per le garanzie “Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio”, “Assistenza in viaggio” e “Garanzia assistenza legale” l'Assicurato non deve prendere alcuna iniziativa prima di avere contattato la Centrale Operativa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile) fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa;
 - darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);
 - mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro 30 giorni dal rientro, fornendo all'Assicuratore l'insieme dei documenti utili alla gestione dell'Assicuratore, fatta salva la facoltà per l'Assicuratore di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se sia già iniziata la fase di liquidazione degli Indennizzi. La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro, deve pervenire all'Assicuratore utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.denunce@chubb.com;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE, - Via Fabio Filzi, n. 29 – 20124 Milano;
- fax: 02.27095.447.

In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro, è possibile inoltre contattare il numero telefonico +39.02.27095.478 durante i seguenti orari: Lunedì-Giovedì 9:00-17:00 – Venerdì 9:00-13:00.

La Centrale Operativa è attiva 24 h su 24 h contattando il numero +39 02.27095.478.

3. In caso di Sinistro relativo alla Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio, Garanzia mancata partenza, Garanzia ritardo del volo, Protezione del bagaglio, Ritardata consegna del bagaglio, Smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio copertura delle spese mediche in viaggio e Garanzia Infortuni in viaggio occorre fornire:
 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge vigente in materia).
4. In caso di Sinistro relativo alla Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio, Garanzia mancata partenza, Garanzia ritardo del volo, Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio, Garanzia Infortuni in viaggio e Responsabilità civile occorre fornire all'Assicuratore quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario e relativo contratto di viaggio.
5. In merito alla Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio e all'Assistenza in viaggio ai fini della gestione del Sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con la Centrale Operativa e riceverne la relativa autorizzazione senza intraprendere iniziative personali. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.
6. In caso di Sinistro relativo alla garanzia “Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio” darne avviso al vettore prima di contattare l'Assicuratore.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Art. 33) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del SinistroDenuncia del Sinistro garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio

In caso di Sinistro relativo alla presente garanzia, l'Assicurato deve darne avviso al vettore, tour operator prima di contattare l'Assicuratore. L'Assicurato dovrà inoltre effettuare entro 72 ore dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso, una denuncia all'Assicuratore fornendo:

- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal vettore, tour operator;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale.
- se di ordine medico, il certificato deve riportare la patologia, la data d'insorgenza e la prognosi della stessa e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- in caso di ricovero, copia completa conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di fratture ossee, i referti radiografici e gli esami diagnostici effettuati;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinate la rinuncia al viaggio;
- documenti di viaggio in originale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore per il rimborso del costo del viaggio non trattenuto a titolo di penale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, tour operator per il rimborso delle tasse di imbarco;
- copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo del viaggio non trattenuto dal vettore, tour operator, a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria;
- copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo delle tasse di imbarco non trattenute dal vettore, tour operator a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria.

Denuncia del Sinistro - Garanzia mancata partenza

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alla documentazione oggettivamente provante la causa della mancata partenza.

Denuncia del Sinistro - Garanzia ritardo del volo

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alla documentazione oggettivamente provante il ritardo del volo, il reclamo inviato al vettore e/o tour operator ed il relativo esito.

Denuncia del Sinistro - Protezione del bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- denuncia, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore, tour operator, struttura ricettiva con la richiesta di risarcimento ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi;
- documentazione ufficiale da parte del vettore attestante data e ora della riconsegna del bagaglio;

- copia della documentazione del vettore attestante la data e l'ora della manomissione/ danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- in caso di danneggiamento, l'assicuratore dovrà avere la possibilità di esaminare il o i bagagli prima che venga eseguita la riparazione;
- documentazione provante la riparazione.

Denuncia del Sinistro - Ritardata consegna del bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione ufficiale da parte del vettore in copia attestante la data e l'ora della tardata riconsegna;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza (vestiti di ricambio e articoli da bagno essenziali), con lista dettagliata degli acquisti effettuati, in originale;

Denuncia del Sinistro - Garanzia smarrimento o furto del denaro personale o dei documenti di viaggio

L'evento dovrà essere immediatamente denunciato al dipartimento di polizia locale. Laddove non sia possibile effettuare una denuncia sul luogo dell'evento, sarà necessario provvedere in tal senso il prima possibile.

In caso di perdita o furto durante il trasporto tramite terzi, sarà necessario denunciare l'accaduto al vettore responsabile (personale della compagnia aerea, controllore del treno o capitano della nave), alla direzione dell'hotel e al tour operator.

Inoltre, la denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

Dovranno inoltre essere presentate prove documentali tra cui:

- denuncia alla polizia (copia);
- prova originale dell'operazione effettuata al bancomat o del prelievo in banca.

Denuncia del Sinistro - Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificate medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale;

Denuncia del Sinistro - Assistenza in viaggio

In caso di richiesta di Assistenza, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero +39 02.27095.478 fornendo:

- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- eventuali documenti giustificativi richiesti dalla Centrale Operativa per poter procedere all'erogazione della prestazione.

Denuncia del Sinistro - Garanzia Infortuni in viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione medica in originale dell'avvenuto Infortunio e successivo decorso;

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- documentazione medica in originale attestante l'eventuale grado di Invalidità Permanente;
- in caso di Infortunio sull'aeromobile, documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato;
- le cause che lo hanno determinato.

In caso di morte dell'Assicurato, l'Assicuratore ne deve essere immediatamente informato.

Denuncia del Sinistro - Assistenza legale

In caso di richiesta di Assistenza legale, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero +39 02.27095.478:

- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- eventuali documenti giustificativi richiesti dalla Centrale Operativa per poter procedere all'erogazione della prestazione.

Denuncia del Sinistro - Garanzia Responsabilità Civile

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- narrazione del fatto e indicazione delle conseguenze;
- nome e domicilio dei danneggiati e dei testimoni;
- notizie, documenti e atti giudiziari relativi al sinistro;
- richiesta scritta della controparte con quantificazione del danno.

Art. 34) Onere della prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 35) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio (o della Malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti del presente Contratto. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del medico che esso a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 36) Gestione delle vertenze – spese legali

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile in Viaggio, l'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra -

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Assicuratore ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatogli dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda, ai sensi dell'Art. 1917, comma 3 del Codice Civile.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 37) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario - in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Informazioni Sul Trattamento dei Dati Personali

Per gli assicurati Chubb European Group

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

I Nostri Contatti

Chubb European Group SE
Via Fabio Filzi 29
20124 Milano
Italia
Tel. +39 02 27095.1
Fax +39 02 27095.333
<https://www.chubb.com/it>